



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE

www.comune.maranolagunare.ud.it

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it



Prot. n. 3443

Marano Lagunare, lì 22/06/2017

Alla c.a.
del Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Economo comunale
dei dipendenti dell'Ente

p.c. al Sindaco e alla Giunta

Oggetto: Circolare n. 2/2017 - Predisposizione, presentazione, parificazione, approvazione e deposito dei conti giudiziari alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Ricognizione degli agenti contabili e indirizzi operativi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 174/2016.

La presente circolare attiene all'individuazione degli adempimenti organizzativi e procedurali che il Comune di Marano Lagunare è chiamato a porre in essere al fine di rispettare le norme della PARTE III (artt. 137- 150) del nuovo codice della Giustizia contabile, di cui al D.Lgs n. 174 del 26/08/2016, le cui disposizioni si applicano per espressa previsione dell'art. 2, comma 3, dell'allegato 2 al d.lgs. 174/2016 *“ai conti giudiziari da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice” (cioè dal 7.10.2016)*.

Sulla tematica, si richiama la recente nota della Presidenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, del 12/04/2017 (allegata alla presente) – la quale invita gli Enti ad effettuare una puntuale ricognizione degli agenti contabili comunali, ai fini di elaborare l'anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni che abbiano svolto attività o la svolgano a tutt'oggi, indicando per ciascun agente il provvedimento di legittimazione della gestione (atto di nomina), con indicazione della sede di servizio, qualifica e posizione nella dotazione organica.

I dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale" (art. 138, co. 1) devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti – competente per il Friuli Venezia Giulia.

Si segnala, altresì, l'obbligo di individuare con provvedimento *ad hoc*, un Responsabile del procedimento che *espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente*(art. 139, co. 2).

I conti giudiziari vanno trasmessi alla Sezione con modalità informatiche (cfr. ora art. 138, co. 4, del Codice), utilizzando l'applicativo SI.RE.CO. (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti) predisposto dalla Corte dei Conti, secondo le modalità esplicitate nella citata nota della Presidenza della Corte dei Conti, cui si rinvia (all. 1).

Al fine di facilitare l'istruttoria, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del TUEL *“Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano*

negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione”: gli artt. 226 (tesoriere) e 233 (agenti contabili) prescrivono che tali soggetti “entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione di cassa all’Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”.

Sono, pertanto, tenuti alla resa del conto i seguenti soggetti:

1. tesoriere comunale;
2. agenti contabili (economo, concessionario della riscossione);
3. concessionari di beni mobili.

Costoro costituiscono i contabili di diritto –ovvero soggetti che hanno l’obbligo strumentale della custodia e della corretta gestione dei valori loro assegnati- per ufficio (ad es. economo) o per contratto (es. tesoriere comunale).

Esistono, però, anche agenti contabili di fatto, ovvero soggetti che si ingeriscono nel maneggio di valori e svolgono la funzione di contabili senza essere formalmente incaricati di detta attività, anch’essi tenuti all’obbligo di presentare il conto giudiziale (ad es. **il personale addetto all’anagrafe e stato civile**, il Vigile che riceva pagamenti in contanti ed anche l’incaricato che riscuote il costo dei biglietti per l’ingresso nelle riserve. Si allega modello fac simile per la presentazione del conto).

In sintesi, sono ritenuti agenti contabili tutti coloro che hanno il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva di denaro o di altri valori di proprietà di una pubblica amministrazione o di privati, di cui comunque l’amministrazione abbia la disponibilità con l’obbligo di dar conto ai terzi proprietari. Realizza tale situazione anche l’effettuazione di spese attraverso l’utilizzo di carta di credito intestata all’ente pubblico¹.

Ai sensi dell’art. 139 sopra citato, i conti giudiziali debbono “essere parificati” dall’organo competente con formale provvedimento: è richiesto, in pratica, che ciascun conto giudiziale venga prima verificato e sottoscritto (parificato) dal Responsabile del servizio finanziario con riguardo alla coerenza rispondenza del conto alle scritture contabili dell’Ente e poi formalmente approvato dall’amministrazione².

I conti giudiziali una volta depositati **entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario**³, vengano parificati con distinti atti da parte del dirigente del servizio finanziario, prima di essere approvati dal Consiglio comunale unitamente al rendiconto della gestione, e quindi

1 Non costituiscono agenti contabili c.d. “a materia” coloro che hanno in consegna mobili di ufficio ed altri oggetti ornamentali per solo debito di vigilanza (art. 32, comma 2, r.d. 827 del 1924), rientrando in tale categoria solo i magazzinieri perché consegnatari di oggetti e beni pubblici. Proprio la materialità della disponibilità di beni esclude dalla categoria degli agenti contabili gli ordinatori secondari di spesa, che hanno solo una disponibilità formale di fondi tramite ordinativi, anche se essi possono acquisire tale qualità ove prelevino con buoni delle somme di denaro per farne un uso diretto.

2 L’art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924, tutt’ora vigente, dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere “riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili” in possesso dell’amministrazione. Secondo l’orientamento interpretativo della Corte dei Conti il “visto di conformità” sul conto (“parifica”) non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall’agente contabile e tenuti nell’esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture dell’amministrazione.

3 L’art. 139 comma 1 del codice prevede che il conto giudiziale sia presentato dagli agenti contabili entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, fatto salvo il diverso termine previsto dalla legge. Gli artt. 226 e 233 del Tuel prevedono che il tesoriere e gli agenti contabili comunali presentino il conto entro 30 giorni; per cui si ritiene che tale termine più restrittivo continui ad applicarsi ai conti degli agenti contabili degli enti locali.

depositati – a cura del responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2 del codice - con la documentazione prevista dalla legge attraverso l'applicativo SIRECO.

Il deposito del conto (la trasmissione alla Corte dei Conti) deve avvenire **entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del rendiconto** come dispone l'art. 139, comma 2 del codice, il quale –a differenza della norma sul termine di presentazione- non fa salvi i diversi termini stabiliti dalla legge: si ritiene, pertanto, che il termine di 60 giorni di cui agli artt. 226 e 233 del Tuel sia stato abrogato dalla disciplina sopravvenuta.

Si invita all'osservazione delle disposizioni di cui sopra.

A disposizione, si porgono distinti saluti.

Si allega:

1. modello fac simile per rendere il conto;
2. direttiva Corte dei Conti del 12/04/2017



Il Segretario comunale
dott.ssa Lucia Riggio

ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

UFF. D'ANAGRAFE E DI STATO CIVILE

N. ORD.	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RICEVUTA		VERSAMENTI IN TESORERIA	
		RICEVUTA	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO
1	GENNAIO		€ 108,40	232/2016	€ 108,40
2	FEBBRAIO		€ 70,46	1577/2016	€ 70,46
3	MARZO		€ 97,56	1578/2016	€ 97,56
4	APRILE		€ 97,56	1579/2016	€ 97,56
5	MAGGIO		€ 102,98	1580/2016	€ 102,98
6	GIUGNO		€ 120,82	1581/2016	€ 120,82
7	LUGLIO		€ 136,80	1582/2016	€ 136,80
8	AGOSTO		€ 148,68	1583/2016	€ 148,68
9	SETTEMBRE		€ 144,56	1824/2016	€ 144,56
10	OTTOBRE		€ 89,58	2086/2016	€ 89,58
11	NOVEMBRE		€ 95,26	2317/2016	€ 95,26
12	DICEMBRE		€ 98,60	0008/2017	€ 98,60
		TOTALE	€ 1.311,26	TOTALE	€ 1.311,26

L'Agente Contabile



Il presente contiene n. 12 registrazioni in n. 1 (una) pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI

30.01.2017



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE

CORTE DEI CONTI



0000051-12/04/2017-PREGFVG-P05-P

Ai Sindaci
dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia
loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: conti giudiziali

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codeste Amministrazioni su quanto disposto dagli artt. 138 e seguenti del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (nuovo Codice della Giustizia Contabile), in materia di conti giudiziali degli agenti contabili da presentarsi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

In particolare si segnala l'obbligo di comunicare alla Sezione giurisdizionale "*i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale*" (art. 138, co. 1), ai fini dell'anagrafe degli agenti contabili, nonché l'obbligo di individuare con provvedimento *ad hoc*, un "Responsabile del procedimento" che "*espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente*" (art. 139, co. 2).

Si invita pertanto, qualora già non si fosse provveduto, ad adempiere con massima sollecitudine alle riferite prescrizioni.

Si rammenta che i conti giudiziali vanno trasmessi a questa Sezione di regola con modalità informatiche (cfr. ora art. 138, co. 4, del Codice), utilizzando l'applicativo SI.RE.CO. (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti) predisposto dalla Corte dei Conti. Tale modalità - già utilizzata da molti enti locali della regione - consente la dematerializzazione delle attività istituzionali riguardanti i conti giudiziali, con risparmio di risorse e maggiore semplicità ed immediatezza nella gestione dei relativi atti e documenti.

Per l'utilizzo del sistema occorre accedere all'applicazione e preliminarmente registrarsi al sistema (accreditamento del Responsabile per l'Ente), come da istruzioni contenute nei video tutorial e nei manuali PDF, separatamente dedicati alla registrazione ed all'invio dei conti, cui può accedersi on line da www.corteconti.it/servizi/ passando alle pagine dedicate al SI.RE.CO. (quindi link "Accedi al SI.RE.CO." e poi "DOCUMENTI").

Qualora vi sia necessità di conferire su eventuali problemi di trasmissione dei conti tramite l'applicativo SI.RE.CO., si indica quale interlocutrice presso questa Sezione la



Sig.ra Laura Peres (tel. 0403772608).

L'invio dei conti in formato cartacco o tramite Posta Elettronica Certificata, resta ancora provvisoriamente consentito, ma in via residuale, sino alla obbligatoria migrazione alle modalità SI.RE.CO.

Si rammenta infine che unitamente ai conti va inviata alla Sezione, con il sistema SI.RE.CO., la documentazione riguardante gli atti di parificazione e controllo interno (art. 139 co. 2 del Codice della Giustizia Contabile).

La documentazione giustificativa della gestione non va invece inviata con il conto, ma va eventualmente trasmessa solo successivamente, se sarà richiesta a fini istruttori dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La documentazione va conservata presso gli uffici dell'Amministrazione, per essere posta eventualmente a disposizione della Sezione, per 5 anni decorrenti dal deposito del conto giudiziale (art. 140, co. 5, del Codice).

La Posta Elettronica Certificata è la modalità di trasmissione da utilizzare per l'invio della documentazione giustificativa della gestione che venga eventualmente richiesta dalla Sezione. Per l'utilizzo della P.E.C. a tal fine, si rinvia alle istruzioni tecnico operative rinvenibili sul sito internet della Corte alla pagina dedicata alla regione:

http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/friuli_venezia_giulia/giurisdizione/

Il Presidente della Sezione

Paolo Simeon

